



TRIBUNALE DI CATANZARO

I Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il giudice delegato Dott.ssa Rinaldi Francesca,
nel procedimento di cui al R.G. 1/2019 promosso su ricorso per esdebitazione di
rappresentato e difeso dall' dell'avv. _____ i, del 19.11.2024,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.03.2025,
letta la domanda di esdebitazione,
visto il parere del liquidatore,
rilevato che il ricorso per esdebitazione è stato notificato ai creditori i quali nulla hanno dedotto in
contrario, non essendosi presentati in udienza e non avendo svolto eventuali osservazioni,
ha emesso il seguente

DECRETO

Donato Rosario ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 3/2012, in data 2 aprile 2019, per la liquidazione del proprio patrimonio e, con decreto del 15 luglio 2019, il Giudice del Tribunale di Catanzaro – Settore Procedure Concorsuali, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore. La procedura, poi, è stata chiusa con decreto del GD del 02.08.2024.

In data 19.11.2024 _____ ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione ed il liquidatore ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

In premessa occorre individuare la disciplina applicabile alla domanda di esdebitazione.

Nella specie occorre accertare se alla fattispecie sia applicabile la normativa sopravvenuta, contenuta negli artt. 278 e ss CCI ed entrata in vigore il 15.7.22, o piuttosto la normativa in materia di esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies L. 2012 n. 3.

In questa prospettiva va premesso che il CCI, pur modificando la disciplina dell'esdebitazione, non detta alcuna regola di diritto transitorio con specifico riferimento all'istituto dell'esdebitazione, limitandosi a prevedere (art. 390, comma 2) l'ultrattività generica della legge fallimentare e della legge n. 3/12 per le procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore (15.7.22) e per le procedure aperte successivamente, ma in esito a procedimenti precedentemente pendenti.

Spetta, dunque, all'interprete individuare la disciplina applicabile alle istanze di esdebitazione presentate dopo il 15/7/2022 da parte di soggetti sottoposti ad una procedura concorsuale regolata dalla legge fallimentare o dalla l n. 3/2012.



Ciò posto, ritiene il Tribunale che, poiché afferente una procedura di liquidazione aperta nel vigore della L. 3/2012, l'appendice esdebitatoria debba essere regolata dalla medesima legge, sia per quanto attiene agli aspetti procedimentale che a quelli sostanziali, senza che possa farsi richiamo al disposto dell'art. 280 CCII.

Come evidenziato anche nella giurisprudenza di merito, l'esdebitazione, a ben vedere, non costituisce una procedura autonoma ma, piuttosto, rappresenta una fase eventuale della procedura liquidatoria cui accede sicché, anche ove pronunciata successivamente all'entrata in vigore del CCII deve restare regolata dalla L. del 2012 (nello stesso senso cfr. Trib. Pistoia decreto n.1671/2024, Trib.- Catania 2.3.2023; Trib. Rimini 30.3.2023, Trib. Terni, 6 aprile 2023, Trib. Rimini, 30 marzo 2023, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30 maggio 2023, Tribunale di Tempio Pausania n. rg. 54/2024, Tribunale Di Bologna - n. r.g. 6226/2023 del 06/09/2023).

Secondo questo orientamento giurisprudenziale che il Tribunale condivide, infatti, all'esdebitazione non può essere riconosciuta una vera e propria autonomia strutturale rispetto alla procedura concorsuale che inevitabilmente deve precederlo.

A tale conclusione si giunge sulla base dei seguenti rilievi sistematici: a) può pronunciarsi l'esdebitazione soltanto previo assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale stessa; b) l'esdebitazione deve essere richiesta entro il termine decadenziale di un anno dalla chiusura della procedura; c) le condizioni (soggettive e oggettiva) che la legge impone di verificare per poter dichiarare l'effetto esdebitativo sono strettamente dipendenti dall'esito e dalle cause della pregressa procedura concorsuale.

In questo senso, dunque, l'esdebitazione proposta in relazione a procedure di sovraindebitamento (come anche in relazione a fallimenti) pendenti o chiusi alla data di entrata in vigore della nuova normativa non può che considerarsi parte di quella fattispecie, individuata con l'espressione "*procedure pendenti*" che l'art. 390 co.2 ccii assoggetta alla ultrattività della normativa previgente. Peraltro, mancando ad oggi una deroga espressa al regime generale dell'irretroattività del nuovo Codice della Crisi, deve concludersi per l'ultrattività della Legge Fallimentare, tale essendo perciò la normativa applicabile alle procedure, di cui l'esdebitazione costituisce una fase finale, pendenti al 15.07.2022.

Stanti tali premesse, procedendo, dunque, con l'esame delle questioni preliminari, la domanda di esdebitazione è tempestiva e va dunque esaminata nel merito.

Ebbene, presa visione della relazione redatta dal Liquidatore giudiziale a seguito della richiesta di esdebitazione e rilevato che i creditori non interamente soddisfatti nulla hanno opposto in merito al ricorso domanda di esdebitazione ex art. 14-terdecies l.2012 n. 3, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente.



Come noto, l'istituto dell'esdebitazione previsto dall'art. 14 terdecies L.3/2012 vede quali propri destinatari i sovraindebitati persone fisiche nei confronti dei quali sia stata aperta e si sia conclusa una procedura di liquidazione ex artt. 14 ter ss. L.3/2012.

La norma subordina la concessione dell'esdebitazione alla ricorrenza di requisiti di natura soggettiva e oggettiva.

In ordine al requisito oggettivo la norma richiede, in termini positivi, che siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 142 l.f..

Sul punto, peraltro, è bene osservare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un. 18 novembre 2011 n. 24214 e n. 24215), in relazione all'art. 142, comma 2, L.F., - statuendo principi applicabili anche alla esdebitazione nell'ambito della liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3 del 2012 – hanno ritenuto che la norma deve essere interpretata nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio.

Al Tribunale è, quindi, riservato il compito di delibare il profilo oggettivo inerente ai risultati prodotti dall'attività liquidatoria in termini di soddisfacimento dei creditori concorsuali, alla luce dei requisiti soggettivi indicati dalla norma, valorizzando adeguatamente i comportamenti tenuti dal debitore, ove improntati al leale apporto, materiale e informativo, del proprio contributo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura concorsuale.

Facendo applicazione del suddetto indirizzo anche alla procedura di liquidazione del patrimonio, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente il presupposto oggettivo, risultando attestato dal liquidatore che l'attivo realizzato, seppur esiguo, ha comunque consentito:

- a) il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e del creditore prededucibile;
- b) il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario per sorte capitale;
- c) il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari.

Alla luce della relazione del liquidatore ed in mancanza di eventuali osservazioni da parte dei creditori non soddisfatti, ritiene il Tribunale che il soddisfacimento dei creditori non possa reputarsi irrisorio e che, pertanto, debba reputarsi integrato il necessario presupposto soggettivo.

A parere del Tribunale, sulla base della relazione del liquidatore, deve reputarsi, altresì, integrato il presupposto c.d. soggettivo atteso che il liquidatore giudiziale ha segnalato che l'istante:



- 1) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- 2) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- 3) non risulta avere beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine per l'esdebitazione;
- 4) non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti;
- 5) non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 L. 3/2012;
- 6) si è attivato per cercare occupazione, trovandola e svolgendo così un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato;
- 7) nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione e nel corso della procedura, non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Ciò posto, occorre, infine, valutare se ricorra la condizione ostativa all'esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies c. 2 l. 3/2012, consistente nell'essere il sovraindebitamento del debitore imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali.

Sotto questo aspetto il liquidatore ha affermato, nella propri relazione, che il sig. Donato ha subito *“gli effetti della crisi economica, evento indipendente dalla volontà del debitore. L'intervento della crisi aveva infatti determinato il venir meno della fonte principale di reddito del Sig. Donato nonché del proprio coniuge e quindi delle risorse familiari destinate al soddisfacimento dei creditori. Il Sig. Donato aveva perciò provveduto al regolare adempimento delle proprie obbligazioni sino al momento in cui la situazione reddituale della famiglia lo aveva consentito”*.

In assenza di alcuna contestazione sul punto da parte dei creditori, gli elementi di valutazione evincibili dalla relazione dell'OCC inducono a ritenere che il sovraindebitamento dell'odierno ricorrente non sia imputabile al ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali bensì alla crisi economica, eventi che ha determinato l'impossibilità di onorare gli obblighiverso i creditori, senza che sia possibile ravvisare malafede, frode, o colpa grave del sovraindebitato.

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, devono, pertanto, ritenersi sussistenti tutti i requisiti richiesti dall' art. 14 terdecies L. 3/2012 per l'accesso al beneficio della esdebitazione.

P.q.m.



- in accoglimento della domanda di esdebitazione dichiara inesigibili, nei confronti di
i crediti residui antecedenti all'apertura della liquidazione e non integralmente soddisfatti,
salve le
esclusioni di all'art. 14 terdecies, terzo comma, L.3/2012.

Si comunichi.

Catanzaro, lì 14/03/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Francesca Rinaldi

